MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Nota n. 3199 del 19 marzo 2008

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - Servizi di Prefettura - AOSTA

AI SIGG. SINDACI - LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI - LORO SEDI

Protocollo n° 3199/2008 del 19 marzo 2008

OGGETTO: **Competenze dovute ai componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinate alle elezioni regionali ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008.**

PARTE PRIMA
COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI

§ 1.- Premessa.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, recante "Modifiche e integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale", ai componenti dei seggi per le elezioni politiche abbinate alle elezioni regionali ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008 spetta un onorario fisso nelle misure appresso specificate.

Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, con imputazione ai fondi ad esse accreditati sull'apposito capitolo.

La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione grava:

per i Comuni nei quali si effettuano le sole elezioni politiche: a totale carico dello Stato;

per i Comuni nei quali si effettua l'abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, oppure con le elezioni provinciali, oppure con le elezioni comunali: due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Regione o della Provincia o del Comune;

per i Comuni nei quali si effettua l'abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali e provinciali; oppure con le elezioni regionali e comunali; oppure con le elezioni provinciali e comunali; due quarti a carico dello Stato, e un quarto a carico delle altre due Amministrazioni interessate;

per i Comuni nei quali si effettua l'abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni comunali e circoscrizionali: metà a carico dello Stato e metà a carico del Comune;

per i Comuni nei quali si effettua l'abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, provinciali e comunali; due quinti a carico dello Stato e un quinto a carico delle altre tre Amministrazioni interessate;

per i Comuni nei quali si effettua l'abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, oppure con le elezioni provinciali comunali e circoscrizionali: due quinti a carico dello Stato, due quinti a carico del Comune ed un quinto a carico della Regione o della Provincia;

per i Comuni nei quali si effettua l'abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: due quinti a carico dello Stato, un quinto a carico della Regione, un quinto a carico della Provincia e un quinto a carico del Comune, ***in quanto si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 125, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che stabilisce, in caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali, che ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.***

Nel riepilogo (modello C/1) dovrà essere evidenziato, rispettivamente, l'onere a carico dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune.

ONORARIO

§ 2.- Misure ed attribuzione.

Per le competenze ai componenti dei seggi si applica l'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (scrutatori e segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima.

SEGGI ORDINARI:

a) Elezioni politiche (Camera e Senato)

Presidenti: € 187,00;

Scrutatori e Segretari: € 145,00.

b) Elezioni politiche, elezioni regionali o provinciali o comunali

- In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali o provinciali o comunali:

Presidenti: € 224,00;

Scrutatori e Segretari: € 170,00.

c) Elezioni politiche, elezioni regionali, elezioni provinciali; ovvero elezioni regionali e comunali; ovvero elezioni provinciali e comunali; ovvero elezioni comunali e circoscrizionali

- In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali e provinciali; o con le elezioni regionali e comunali, o con le elezioni provinciali e comunali, o con le elezioni comunali e circoscrizionali:

Presidenti: € 261,00;

Scrutatori e Segretari: € 195,00.

d) Elezioni politiche, elezioni regionali, elezioni provinciali ed elezioni comunali.

- In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, provinciali e comunali:

Presidenti: € 298,00;

Scrutatori e Segretari: € 220,00.

e) Elezioni politiche, elezioni regionali, elezioni comunali ed elezioni circoscrizionali; ovvero elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

- In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, o con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 125 Legge 662/1996:

Presidenti: € 298,00;

Scrutatori e Segretari: € 220,00.

SEGGI SPECIALI: (qualunque sia il numero delle consultazioni)

Presidenti: € 90,00;

Scrutatori e Segretari: € 61,00.

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata delle rispettive partecipazioni alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

§ 3.- Diritto al trattamento di missione.

La legge 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all'onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Ai sensi dell'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese (€ 0,106; € 0,16; 1/5 del prezzo della benzina per i percorsi effettuati con mezzi propri) nei casi previsti dalla legge.

- Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto.

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria) nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;

b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).

- Spese di viaggio e compensi chilometrici.

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l'ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea e per i quali non siano stati messi a disposizione dei Presidenti dei seggi appositi mezzi straordinari, compete a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di € 0,106 per chilometro, o frazione di chilometro non inferiore a 500 metri nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'art. 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento.

Secondo intese col Ministero dell'economia e delle finanze, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

Il rimborso delle spese di viaggio e l'attribuzione dei compensi chilometrici a titolo rimborso spese (€ 0,106, € 0,16, 1/5 del prezzo della benzina) spettano anche ai segretari e scrutatori nei casi in cui le sedi elettorali si trovino sempre nel territorio comunale, ma in frazione site fuori dalla cinta urbana.

LIQUIDAZIONE

§ 4. – Liquidazione degli onorari.

Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all'allegato modello A, che per le colonne dall'1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi.

In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

§ 5. – Liquidazione del trattamento di missione.

Il trattamento di missione potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato modello B.

A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.

In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune di residenza. Si computano, invece, dall'abitazione del componente, nel solo caso che questa si trovi in una frazione o località isolata.

E' ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun periodo di missione, devono essere indicate le date e le ore di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data e l'ora del rientro definitivo vengono determinate in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei componenti, per il rientro stesso, ovvero, qualora si siano utilizzati mezzi propri, la data e l'ora di partenza dalla residenza nonché la data e l'ora di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare il trattamento di missione in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al trattamento stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i componenti dei seggi.

Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'art. 12 della citata legge n. 836 del 1973.

§ 6. –Riepiloghi delle competenze pagate.

I pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato modello C, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo 1.

Si raccomanda alle amministrazioni comunali di attenersi nella maniera più scrupolosa a dette istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto concerne la presentazione di un'unica contabilità. L'invio di rendiconti parziali impedirebbe, infatti, alle Prefetture di provvedere alle operazioni di rimborso.

Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione del trattamento di missione, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui al paragrafo 5. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

PARTE SECONDA
COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI COSTITUITI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 7. – Competenze dovute.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

Il decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30 recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*", ha parzialmente modificato la citata legge 459/2001.

Pertanto, presso l'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori (**art. 1, comma 1, lettera c) DL 24/2008**), con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all'estero. Il seggio elettorale è composto da: n. 1 Presidente; n. 1 Segretario e n. 4 Scrutatori (**art. 1, comma 1, lettera d) del DL 24/2008**).

L'articolo 2, comma 1, del menzionato DL 24/2008, introduce, inoltre, il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

Il comma 2, del medesimo articolo, individua le circoscrizioni della Camera e del Senato presso le quali viene esercitato il diritto di voto per corrispondenza che, per le sole Forze armate -compresa l'Arma dei Carabinieri, i reggimenti, i battaglioni ed equivalenti, o le Unità navali-, è quella in cui è compreso il comune ove hanno sede i rispettivi Enti di appartenenza, e, per tutti gli altri, quella in cui è compreso il Comune di Roma.

Infine, il successivo comma 11, del predetto articolo 2, dispone, altresì, per i soli Comuni interessati al voto per corrispondenza dei connazionali temporaneamente all'estero, l'istituzione di seggi speciali (composti da: n. 1 presidente e n. 2 scrutatori), con il compito di provvedere alle operazioni preliminari allo scrutinio delle schede votate.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale.

Conseguentemente, ai predetti componenti spetta un onorario fisso nella seguente misura, comprensiva della maggiorazione, di € 37,00 (presidenti) e di € 25,00 (scrutatori e segretari), prevista per il contemporaneo spoglio e scrutinio da effettuare contemporaneamente al primo.

SEGGI ORDINARI CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Presidenti: € 187,00;

Scrutatori e Segretari: € 145,00.

SEGGI SPECIALI CIRCOSCRIZIONE ESTERO (qualunque sia il numero delle consultazioni)

Presidenti € 90,00

Scrutatori € 61,00

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata delle rispettive partecipazioni alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione il Comune di Roma e gli altri Comuni interessati provvedono in base al prospetto conforme all'allegato modello A/1, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell'ufficio comunale.

Per la liquidazione degli onorari e per l'eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, all'uopo, gli allegati modelli B e C/2.

Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.

Se ne raccomanda l'esatta osservanza avvertendo che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le amministrazioni comunali devono interessare le Prefetture.

Roma, 19 marzo 2008

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)